



COMUNE DI BELPASSO  
PROVINCIA DI CATANIA

**Ordinanza n° 75 del 14/05/2026**

Ufficio proponente: POLIZIA MUNICIPALE

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI 2026**

**IL SINDACO**

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

**VISTA** la Legge n.353 del 2000 “ Legge quadro in materia di incendi boschivi ”;

**VISTO** il D.lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”

**VISTO** il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

**VISTO** il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi”, approvato con D.P. n. 521/GAB del 24.03.2026 ;

**CONSTATATO** che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

**CONSIDERATO** che questo territorio comunale, alla luce degli episodi insorti in passato, è fortemente caratterizzato dalla presenza del fattore rischio incendi;

**VISTO** il D.A. n. 63 del 12/03/2026 dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente con il quale è stato disposto che, “la stagione antincendio boschivo, per l’anno 2026, ha inizio il 15 maggio e termine il 31 ottobre”;

**TENUTO CONTO** delle analisi e delle informazioni sull’andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 dal quale, si evince tra l’altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra 15 maggio e il 31 ottobre 2026;

**RILEVATO** che numerosi focolai di incendi, talvolta favoriti dalle condizioni climatiche, tipiche della stagione estiva, che ne consentono la rapida propagazione, originano dalla bruciatura dei materiali di risulta dell’agricoltura e/o dalla mancata pulizia delle sterpaglie nelle campagne;

**RISCONTRATO** che nelle aree prossime al centro urbano sono presenti terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad espandersi su aree antropizzate poste all'interno delle predette aree ;

**RITENUTO** necessario per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire per quanto possibile il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;

0220

**RICHIAMATI** gli obblighi degli Enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

**ATTESO** che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;

**CONSIDERATO** che, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;
- la Legge 21.11.2000, n.353 che all'art. 3 determina le competenze dei Comuni nella lotta contro gli incendi boschivi;
- il D.M. 20.12.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;
- l' art. 33 della L. R. 6 Aprile 1996 n. 16 (attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione);
- il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 , di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 14 Aprile 2006 n. 14 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16/96 riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, Istituzione dell' Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.;
- l'art. 29 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada);
- gli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 635, 650 e 734 del Codice Penale;
- l'art. 59 del T.U.L.P.S.;

- l'art. 1 comma 5, O.P.C.M. n. 3606/07 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle Regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione” che all’art. 1 comma 5, dette norme per ridurre l’incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante decespugliamento e l’asportazione dei residui colturali;
- Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile).
- il D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.: "Norme in materia Ambientale";
- la L. 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”;
- la Legge Regionale n. 14/98 nel testo vigente: "Norme in materia di Protezione Civile";
- il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04.06.2008;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 2 del 16 gennaio 2024, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 20.01.2024: “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026”;

### **ORDINA**

Che dal 15 maggio al 31 ottobre 2026:

- E’ fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;
- E’ fatto divieto, per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, rifiuti vegetali sia derivanti da attività svolta da privati che da aziende agricole, così l’eventuale accumulo;
- E’ fatto divieto, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali e ferroviarie che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all’interno del territorio comunale, di: a) usare apparecchi a fiamma libera od elettrici che producano faville; b) fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco; c) compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio; d) esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, anche in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti; e) parcheggiare veicoli su aree prossime a presenza di erba e vegetazione secca;
- E’ fatto obbligo - per i proprietari, i conduttori, gli affittuari, i gestori, amministratori di stabili, responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, responsabili di cantieri edili e stradali o comunque a carico di chiunque che, a qualsiasi titolo, goda di terreni (non edificati e/o aree a verde anche di natura pertinenziale), in precario stato di manutenzione all’interno del territorio comunale e/o di fondi rustici ed aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo od abbandonate - di provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione incendi, consistenti negli interventi di pulizia, di bonifica, di diserbo di aree incolte, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare fonte di innesco di incendio o pericolo per la salute, sicurezza ed igiene pubblica, con divieto assoluto, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere. E’ fatto obbligo inoltre di provvedere, in particolar modo, all’estirpazione di sterpaglie, rovi, cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e di rami che si protendano sui cigli delle strade adibite al pubblico transito, compresi anche i bordi dei marciapiedi, al diserbo di aree incolte interessanti sempre fronti stradali di pubblico transito, alla rimozione di rifiuti, ivi compresi lo sgombero dei covoni di grano, la rimozione delle stoppie dei cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altro materiale combustibile che possa essere fonte/veicolo, anche accidentale, di incendio, mantenendo il detto stato e condizione per tutto il periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2026.
- Particolare attenzione va posta, al fine di prevenire l’innesco di incendi di interfaccia, per le aree incolte a confine con le aree edificate, creando delle fasce tagliafuoco su tutto il perimetro esterno, ed anche sui fronti liberi su strada, per una larghezza minima di tali fasce di non meno di 10 metri. La pulizia, la bonifica, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla

legislazione e dai regolamenti anche comunali vigenti in materia.

- E' fatto obbligo, in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti, e/o linee di trasmissione energetica, telefonica o idrica ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà - per i detentori a qualsiasi titolo, persone fisiche o giuridiche di aree private e/o o pubbliche - di mantenere in efficienza le fasce tagliafuoco di protezione, ed a realizzare una fascia parafuoco di protezione, di larghezza non inferiore a dieci metri, lungo l'intero perimetro del fondo. Tale fascia di protezione, per i proprietari e/o i gestori e/o i conduttori di campeggi, villaggi turistici, agriturismi, alberghi e strutture ricettive, centri residenziali si estende a non meno di venti metri. Tali distanze dovranno essere ragionevolmente aumentate in relazione all'altezza ed alla densità (fitta vegetazione, alberi di alto fusto, presenza di materiale infiammabile), in maniera da non costituire evidente pericolo per le abitazioni e per nessuna delle persone che si trovino in prossimità di tali zone territoriali.
- E' fatto obbligo a tutti i detentori a qualsiasi titolo di terreni coltivati a seminativo, di garantire una fascia di tagliafuoco avente un'ampiezza non inferiore a metri dieci lungo l'intero perimetro del fondo. Negli appezzamenti di notevole estensione, durante la semina e per quanto possibile, anche nelle fasi successive, dovranno essere predisposte, a distanza di duecento metri, con direzione ortogonale, delle fasce di rispetto totalmente prive di vegetazione di larghezza pari a dieci metri. Non sarà possibile, in alcun modo, mantenere sui terreni stoppie prive dei parafuochi sopraccitati;
- E' fatto obbligo ai concessionari di impianti esterni di gas, di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, di mantenere sempre sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a venti metri;
- E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori dei motori a scoppio od a combustione, destinati ad azionare le trebbie, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento, un dispositivo parascintille;
- E' fatto obbligo ai detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo di lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a dieci metri;
- E' fatto obbligo al detentore, a qualsiasi titolo, delle "aie", di osservare le seguenti norme: - dovrà distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri; - dovrà munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo parafaville; - dovrà porre a distanza non inferiore a metri dieci dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate; - dovrà effettuare, a motore spento, il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, etc. - dovrà installare sulle macchine trebbiatrici un estintore a polvere di almeno di litri dieci e per ogni trattore uno di almeno di otto litri; - dovrà allontanare dal trattore e dalle macchine trebbiatrici i detriti di paglia od altro materiale combustibile; - dovrà applicare, in punti visibili all'aia, cartelli con la dicitura "Vietato fumare e/o innescare fiamme libere";
- E' fatto espresso divieto a chiunque di accendere fuochi liberi o per bivacco in prossimità di vegetazione suscettibile di rischio di incendio.
- Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria pertinenza. Sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii; La manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi deve essere limitata all'asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo; per tutto l'arco dell'anno
- E' fatto divieto a chiunque, di buttare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso o incandescente.
- E' fatto obbligo a chiunque abbia l'effettiva disponibilità di terreno di tenerlo in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro, con particolare riguardo alle sterpaglie ed alle condizioni igieniche del luogo.

**AVVERTE**

Nel caso di aree intestate a più proprietari gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono, su ciascuno, gli obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente quanto rappresentativamente, per conto di tutti i comproprietari. Gli obblighi incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte legale o convenzionale, di custodia e/o di vigilanza sul bene.

### **INVITA**

- I Cittadini, in caso di avvistamento incendio, di segnalare immediatamente contattando uno dei seguenti numeri:
- Corpo Forestale della Regione Siciliana tel. 1515;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Numero Unico per le Emergenze 112);
- Comando Polizia Municipale di Belpasso tel. 095/912340.

### **DISCIPLINA SANZIONATORIA**

- I trasgressori saranno sanzionati amministrativamente con un importo pecuniario da €. 51,00 (euro cinquantuno/00) a €. 258,00 (euro duecentocinquantesette/00), ai sensi ed agli effetti della Legge Regionale n.16, del 6 Aprile 1996 e integrata e modificata dalla Legge Regionale del 14 Aprile 2006, n. 14, la sanzione sarà applicata con provvedimento del Sindaco di cui alla Legge 689/1981, art. 5 e ss.mm.ii.
- Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad €. 1.032,00 e non superiore ad €.10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della L. n.353/2000.
- I trasgressori inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente ai fini del risarcimento dei danni derivati da incendi a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno oggetto di deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli art. 423,423bis,424,425,449 e 65 del C.P. per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

### **RESPONSABILITÀ CIVILE ED ESECUZIONE IN DANNO**

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al mancato rispetto dei divieti e degli obblighi sopra declinati, ricade sugli obbligati menzionati nei capi precedenti la responsabilità civile e penale correlata al concorso delle azioni o omissioni concausative di incendio (ex artt. 423, 423bis e 449 c.p.).

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, l'inottemperanza a specifico ordine di esecuzione delle attività prescritte da parte del/dei soggetto/i tenuto/i, comporterà l'esecuzione coattiva in danno del/dei trasgressore/i e quindi l'attivazione del procedimento amministrativo di cui all'art. 2 della Circolare n. 34283, del 10.04.2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, - Rafforzamento delle misure antincendio, con riconduzione su questo/i degli interi oneri.

### **DISPONE**

E' fatto obbligo al 5° e 6° Settore, ognuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere efficacemente e prontamente le procedure e gli atti necessari a prevenire e ad evitare i danni ed i pericoli correlati all'evento emergenziale da rischio di incendi e da rischio di incendi di interfaccia ed in particolare:

- di provvedere al diserbo dei parchi e dei giardini comunali, delle aree comunali lungo le vie di comunicazione e di transito, ai fini della prevenzione e lotta attiva agli incendi ed a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;
- di provvedere alle attività di bonifica ambientale delle zone attraversate dal fuoco e di quelle a rischio incendio ed al conseguente smaltimento dei rifiuti;

- di dare esecuzione, in via sostitutiva, agli interventi di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 9 della presente Ordinanza nelle aree private, nei confronti dei soggetti inadempienti, con riconduzione su questi degli interi oneri, secondo l'iter ed i tempi procedurali fissati dall'articolo 2 della Circolare n. 34283 del 10.04.2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale ed in armonia a quanto previsto dall'ordinamento vigente (L. 241/1990 e ss.mm.ii. in particolare art. 21- ter).

### **DISPONE**

- che il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza.
- la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e mediante affissione di manifesti su tutto il territorio comunale e nei luoghi maggiormente frequentati per essere resa nota a tutta la cittadinanza.
- La presente è inviata :
  - - Prefettura di Catania;
  - - Città Metropolitana di Catania;
  - ANAS di Catania; Comando Corpo Forestale di Nicolosi;
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania;
  - Ente Parco dell'Etna di Nicolosi;
  - Comando Stazione Carabinieri di Belpasso;
  - Comando Polizia Locale;
  - Settori 5° e 6° del Comune di Belpasso;
  - Sindaci dei Comuni contermini di : Nicolosi - S. Pietro Clarenza - Camporotondo Etneo - Mascalucia - Lentini - Motta S. Anastasia - Paternò - Ragalna - Ramacca – Misterbianco.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

---

BELPASSO, 14/05/2026

IL SINDACO  
CARLO CAPUTO / Intesi Group S.p.A.